Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili (LOAPM)[1]

del 24 giugno 2010 (stato 20 novembre 2026)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 6307 del 9 dicembre 2009;
visto il rapporto della Commissione della legislazione n. 6307 R del 9 giugno 2010,

d e c r e t a :

Campo di applicazione

Art. 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e le competenze delle autorità penali minorili.

Magistratura dei minorenni
a. Organizzazione

Art. 2 [1]La magistratura dei minorenni si compone di un magistrato dei minorenni e di un sostituto; essa ha giurisdizione sull'intero Cantone e ha sede a Lugano.
[2]Il magistrato dei minorenni dirige l'ufficio e vigila sul suo funzionamento.
[3]Egli si avvale di un servizio minorile composto di educatori specializzati.

b. Competenze

Art. 3 [1]Il Magistrato dei minorenni conduce l'istruzione, emette i decreti d'accusa e le decisioni di promozione dell'accusa, sostiene l'accusa davanti al Tribunale dei minorenni e esercita le altre competenze attribuitegli dalla legge.
[2]Il Magistrato dei minorenni rilascia la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero. La decisione può essere impugnata mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.[2]
[3]Sotto la sua responsabilità, il Magistrato dei minorenni può affidare ai segretari giudiziari l'audizione delle parti o di altri partecipanti al procedimento, così come altri atti istruttori.[3]
[4]Quando un segretario giudiziario compie un atto istruttorio, le parti possono chiedere che il Magistrato dei minorenni lo compia personalmente.[4]

c. Protezione della gioventù

Art. 4 [1]Il magistrato dei minorenni promuove e vigila le iniziative intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni ed ha in particolare la facoltà di visitare gli istituti pubblici e privati per i minorenni soggetti alla sua competenza.
[2]Egli collabora con i magistrati degli altri cantoni e con le autorità che si occupano della protezione e dell'educazione della gioventù.

Tribunale dei minorenni
a. Organizzazione

Art. 5 [1]Il Tribunale dei minorenni è composto di un presidente e di due giudici; vi sono inoltre un presidente supplente e due membri supplenti.
[2]Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i magistrati che non sono membri di un'autorità penale e gli ex magistrati; è applicabile per analogia l'articolo 52 capoverso 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.
[3]I membri e i loro supplenti devono avere una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia.

b. Competenze

Art. 6 [1]Il Tribunale dei minorenni esercita le competenze attribuitegli dalla legge.
[2]Il presidente del Tribunale dei minorenni giudica sulle opposizioni ai decreti d'accusa concernenti le contravvenzioni.

---

[1] Titolo modificato dalla L 15.9.2026; in vigore dal 20.11.2026 - BU 2026, 354.
[2] Cpv. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
[3] Cpv. introdotto dalla L 15.9.2026, in vigore dal 20.11.2026 - BU 2026, 354.
[4] Cpv. introdotto dalla L 15.9.2026, in vigore dal 20.11.2026 - BU 2026, 354.

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi: competenze

Art. 7 L'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi esercita le competenze attribuite dalla legge al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Corte dei reclami penali: competenze

Art. 8 1La giurisdizione di reclamo in materia penale minorile è esercitata dalla Corte dei reclami penali.
2Contro le decisioni del magistrato dei minorenni in materia di esecuzione è dato ricorso alla Corte dei reclami penali entro il termine di dieci giorni; è applicabile per analogia l'articolo 39 della legge di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009.

Corte di appello e di revisione penale: competenze

Art. 9 La giurisdizione d'appello in materia penale minorile è esercitata dalla Corte di appello e di revisione penale.

Procedura per le contravvenzioni del diritto cantonale

Art. 10 La procedura per i reati previsti nel diritto cantonale è retta dalla legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile.

Mediazione

Art. 11 Il Consiglio di Stato disciplina le modalità e la procedura della mediazione e fissa i requisiti per l'ammissione all'attività di mediatore.

Divieto di pubblicità

Art. 12 1È fatto divieto ai mezzi di informazione di pubblicare notizie che consentano l'identificazione di minori coinvolti quali autori o vittime di reati.
2Chi viola il divieto è punito dal Dipartimento competente con la multa fino a 1'000 franchi; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).[5]
3Contro la decisione del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Esecuzione: collaborazione degli enti pubblici

Art. 13 Gli enti pubblici sono tenuti a collaborare con il magistrato dei minorenni per l'esecuzione delle sanzioni.

Conservazione e consultazione degli atti

Art. 13a[6] 1Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Magistrato dei minorenni, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal Tribunale dei minorenni e quelli d'esecuzione dall'autorità competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.
2Il Magistrato dei minorenni decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
3L'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
4Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli articoli 379 e seguenti del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

Entrata in vigore

Art. 14 1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.[7]

Pubblicata nel BU **2010**, 332.

[5] Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
[6] Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
[7] Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 332.